



**CITTÀ DI MARCON**  
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA



ORIGINALE

DIRIGENTE AREA TECNICA

## **DETERMINAZIONE N. 271 DEL 15-05-2025**

**Oggetto:PNRR NEXT GENERATION EU M5 C2 INV./SUBINV 2.2 PIANI URBANI INTEGRATI P.U.I. PIÙ SPRINT - PIANO INTEGRATO URBANO PER SPORT RIGENERAZIONE INCLUSIONE NEL TERRITORIO METROPOLITANO DELLA CITTÀ DI VENEZIA - N. 31 - MARCON. "PARCHI URBANI NELLA CITTÀ DI MARCON. STRALCIO N. 1 - PARCO URBANO IN VIALE SAN MARCO. STRALCIO N. 2 - SKATEPARK IN VIA DELLO SPORT", FINANZIATO CON FONDI EUROPEI. CUP: B35B22000040001. CIG: 9918339843. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO LAVORAZIONI CAT. OG3 ALLA DITTA EUROGROUP S.P.A., DI SILEA (TV).**

IL DIRIGENTE AREA TECNICA  
*Volpe Raffaele*

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 26.06.2023, esecutiva, è stato approvato in linea tecnica ed economica il progetto definitivo-esecutivo dell'opera denominata 'PNRR NEXT GENERATION EU - M5 C2 INV./SUBINV 2.2 PIANI URBANI INTEGRATI - P.U.I. PIU' SPRINT - Piano Integrato Urbano per Sport Rigenerazione Inclusionione nel Territorio Metropolitano della Città di Venezia - N.31 - Marcon. "Parchi urbani nella città di Marcon. Stralcio n. 1 – Parco urbano in viale San Marco. Stralcio n. 2 – Skatepark in via dello sport". CUP: B35B22000040001', redatto dall'incaricato R.T.P. "Abad Architetti per Marcon" e a firma dei professionisti facenti parte del suddetto R.T.P., personalmente responsabili, depositato agli atti dell'ufficio LL.PP. il 26.06.2023 e protocollato con il n. 13175 in pari data, che prevede una spesa complessiva di € 1.867.191,46, di cui €

- 1.330.000,00 per lavori, compresi € 53.850,48, per oneri della sicurezza, ed € 537.191,46 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- detto livello definitivo-esecutivo di progettazione è stato validato dal R.U.P., ing. Raffaele Volpe, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i., con verbale di validazione del 27.06.2023, prot. n. 13282, agli atti;
  - il suddetto intervento è finanziato come segue: € 1.671.914,56 con fondi PNRR-PNC (decreto DAIT del 04.04.2022 e accordo di concessione finanziamento sottoscritto in data 06.06.2022), € 167.191,46, con fondi per l'avvio delle opere indifferibili (F.O.I. – decreto MEF RGS n. 124 del 13.03.2023), € 28.085,44 con fondi propri di questo ente;
  - l'intervento in parola prevede i seguenti Target e Milestone:
    - Target: mq 9.000,00
    - Milestone:
      - a) Consegna presunta dei lavori: ottobre 2023 (Verbale di consegna dei lavori);
      - b) Effettivo pagamento del 30% del Quadro Economico di progetto entro il 30 settembre 2024;
      - c) Termine dei lavori entro il 30 giugno 2026;
  - dalla succitata opera, in conformità alle “Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori”, allegate alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 agosto 2022 n. 30, sono escluse tutte le seguenti attività:
    - *attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;*
    - *attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;*
    - *attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;*
    - *attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente.*
  - con determinazione Dirigenziale n. 2369/2023 del 25.07.2023, esecutiva, la S.U.A.VE, che ha espletato per conto del Comune di Marcon, la procedura di appalto per l'affidamento dei lavori ‘PNRR NEXT GENERATION EU - M5 C2 INV./SUBINV 2.2 PIANI URBANI INTEGRATI - P.U.I. PIÙ SPRINT - Piano Integrato Urbano per Sport Rigenerazione Inclusione nel Territorio Metropolitan della Città di Venezia - N.31 - Marcon. “Parchi urbani nella città di Marcon. Stralcio n. 1 – Parco urbano in viale San Marco. Stralcio n. 2 – Skatepark in via dello sport” - CUP: B35B22000040001’, con CIG 9742663BD6, ha approvato la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale del 19.07.2023, prot. n. 50367/2023, agli atti del relativo fascicolo, ed ha disposto l'aggiudicazione, per conto del Comune di Marcon, dell'appalto dei lavori stessi, alla ditta Martini Costruzioni Generali s.r.l., P.IVA n. 02406440269, con sede legale in vicolo San Pio X n. 9, Paese (TV), che ha offerto il ribasso del 4,55% sull'importo a base di gara di € 1.330.000,00 comprensivo di € 53.850,48 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell'IVA al 10%;
  - con determinazione n. 431 del 26.07.2023, esecutiva ed efficace, il Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Marcon ha preso atto dell'aggiudicazione dell'appalto dei lavori disposta dal dirigente della S.U.A. VE con la succitata determinazione n. 2369 del 25.07.2023, esecutiva, ed è stata impegnata a favore dell'operatore economico aggiudicatario Martini Costruzioni Generali s.r.l., P.IVA n. 02406440269, con sede legale in vicolo San Pio X n. 9, Paese (TV), la spesa contrattuale netta di € 1.271.935,20 (comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad € 53.850,48), a fronte del ribasso offerto del 4,55%, oltre ad € 127.193,52 per IVA al 10%, per il totale complessivo di € 1.399.128,72;
  - il contratto di appalto dei lavori è stato stipulato in data 29.09.2023, Rep. 1843/2023 del 29.09.2023 e registrato a Venezia, Serie: 1T Numero: 23033 del 02.10.2023;

- i lavori sono stati consegnati in data 06.03.2024, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49;
- il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori è di giorni 365, decorrenti dalla data del su richiamato verbale di consegna definitiva dei lavori, che dovevano pertanto essere ultimati entro il 05.03.2025, fatte salve eventuali sospensioni e/o proroghe debitamente autorizzate;
- con determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica n. 390 del 02.08.2024, esecutiva, è stata approvata la perizia n. 1 per modifiche non sostanziali dei lavori dell'opera 'PNRR NEXT GENERATION EU - M5 C2 INV./SUBINV 2.2 PIANI URBANI INTEGRATI - P.U.I. PIÙ SPRINT - Piano Integrato Urbano per Sport Rigenerazione Inclusione nel Territorio Metropolitano della Città di Venezia - N. 31 - Marcon. "Parchi urbani nella città di Marcon. Stralcio n. 1 – Parco urbano in viale San Marco. Stralcio n. 2 – Skatepark in via dello sport" - CUP: B35B22000040001;
- con determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica n. 301 del 05.06.2024, esecutiva, è stato autorizzato il subappalto delle lavorazioni riguardanti l'esecuzione di opere edili riconducibili alla categoria OG3, alla ditta Costruzioni Edili Postioma di Giroto G. & C. s.n.c., P.IVA n. 03219300260, con sede a Paese (TV), via On. Visentin n. 36, per un importo presunto di contratto di subappalto di € 16.000,00, di cui € 320,00 per oneri per la sicurezza, oltre l'IVA al 10%;
- con determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica n. 454 del 25.09.2024, esecutiva, è stato autorizzato il subappalto delle lavorazioni riguardanti l'esecuzione di lavori riguardanti la realizzazione di pavimentazione gommata, riconducibili alla categoria OS24, alla ditta Pargom s.n.c. di Aboulkhair & C., P.IVA n. 02772570020, con sede a Sandigliano (BI) in Via A. Gramsci n. 97, per un importo presunto di contratto di subappalto di € 22.367,00, di cui € 447,34 per oneri per la sicurezza, oltre l'IVA al 10%;
- con determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica n. 568 del 12.11.2024, esecutiva, è stato autorizzato il subappalto delle lavorazioni riguardanti la realizzazione dello Skatepark in calcestruzzo, riconducibili alla categoria OG3, alla ditta S.A.D. s.r.l.s., P.IVA n. 02400330995, con sede a Cogoleto (GE) in Via Molinetto n. 190, per un importo presunto di contratto di subappalto di € 61.950,00 di cui € 1.239,00 per oneri per la sicurezza, oltre l'IVA al 10%;
- con determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica n. 689 del 20.12.2024, esecutiva, è stato autorizzato il subappalto delle lavorazioni riguardanti la realizzazione di opere a verde e arredo urbano, riconducibili alla categoria OS24, alla ditta Van Den Borre Giardini s.r.l., P.IVA n. 05287330269, con sede a Ponzano Veneto (TV) in Via Giovanni Boccaccio n. 1, per un importo presunto di contratto di subappalto di € 12.146,00 di cui € 242,92 per oneri per la sicurezza, oltre l'IVA al 10%;

Dato atto che il Direttore dei Lavori è l'ing. Massimiliano Scarpa, iscritto in data 03.09.2003 all'Ordine degli Ingegneri di Venezia al n. 3431, mentre il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori è l'arch. Andrea Asti, iscritto all'Ordine degli Architetti di Milano al n. 21678, entrambi del Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti e Mandato Collettivo Speciale con Rappresentanza che ha eseguito la progettazione, Abad Architetti s.r.l. (P.IVA 06527810961), con sede legale in Via Enrico Noe n. 22 - Milano (MI) ed affidatario anche delle attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

Atteso che l'impresa appaltatrice ha indicato, in sede di offerta, che intende affidare in subappalto le lavorazioni rientranti nelle categorie OG3, OG8 e OS24;

Vista l'istanza presentata dall'impresa appaltatrice Martini Costruzioni Generali s.r.l., di Paese (TV), assunta al Protocollo Comunale in data 29.04.2025 con il n. 10225, integrata in data 30.04.2025 con il n. 10356 ed integrata in data 05.05.2025 con il numero 10512, relativa alla richiesta di autorizzazione al subappalto di lavorazioni riguardanti la realizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica e di videosorveglianza, rientranti, in base ai dati di progetto, nella categoria prevalente OG3, alla ditta Eurogroup s.p.a., P.IVA n. 00030280267,

con sede a Silea (TV) in Via Treviso n. 66, per un importo presunto di contratto di subappalto di € 78.115,17 di cui € 1.562,30 per oneri per la sicurezza, oltre l'IVA al 10%;

Dato atto che tali lavorazioni sono tra quelle che la ditta appaltatrice Martini Costruzioni Generali s.r.l. ha indicato che intende subappaltare;

Dato atto, altresì, che l'importo di subappalto richiesto per le succitate lavorazioni, riguardante l'esecuzione di lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OG3, pari a presunti 78.115,17 di cui € 1.562,30 per oneri per la sicurezza, rientra nei limiti di legge, nonché in quelli previsti dal C.S.A. - Norme Amministrative;

Preso atto che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto, l'impresa appaltatrice ha presentato la seguente documentazione, acquisita al Protocollo Comunale in data 29.04.2025 con il n. 10225, integrata in data 30.04.2025 con il n. 10356 29.04.2025 ed integrata in data 05.05.2025 con il numero 10512:

- istanza di subappalto da parte della ditta Martini Costruzioni Generali s.r.l.;
- dichiarazione della ditta appaltatrice circa l'insussistenza di forme di controllo o di collegamento con il titolare del subappalto ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;
- dichiarazione della ditta appaltatrice in ordine alla verifica del possesso dei requisiti di idoneità professionale dell'impresa subappaltatrice ai sensi del punto 3 dell'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008;
- dichiarazione della ditta appaltatrice di verifica della congruità del POS della ditta subappaltatrice rispetto al proprio POS;
- dichiarazione della ditta subappaltatrice di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i.;
- certificazione SOA, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera mm del D.P.R. 207/2010, per la categoria OS30 "Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi", classifica V, in corso di validità;
- copia dell'iscrizione alla C.C.I.A.A della ditta subappaltatrice;
- dichiarazione da parte della ditta subappaltatrice di presa visione e di accettazione del P.S.C.;
- dichiarazione della ditta subappaltatrice circa l'insussistenza di forme di controllo o di collegamento con l'appaltatore ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;
- dichiarazione della ditta subappaltatrice di vincolarsi ai principi e agli obblighi specifici del PNRR in merito al non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 (cd. DNSH) e, ove applicabili, ai principi trasversali, quindi, tra l'altro, il principio dell'obiettivo climatico e digitale (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- dichiarazione dell'impresa subappaltatrice di non aver dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi e negoziali per la stazione appaltante negli ultimi tre anni, ai sensi dell'art. 53, c. 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001;
- dichiarazione della ditta subappaltatrice di essere in regola rispetto agli obblighi di cui alla L. n. 68/1999 e s.m.i.;
- dichiarazione della ditta subappaltatrice ai sensi dell'art. 90, comma 9, punto b), di cui al D.Lgs n. 81/2008, circa l'organico medio annuo, e dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato applicato ai lavoratori dipendenti;
- dichiarazione da parte della ditta subappaltatrice di accettazione degli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento per i dipendenti pubblici ai sensi dell'art. 2 del 'Codice generale' approvato con D.P.R. 62/2013, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché del Regolamento comunale approvato con D.G.C. n. 10 del 30.01.2014, ed aggiornato con D.G.C. n. 50 del 16.03.2023;
- P.O.S. della ditta subappaltatrice;

- dichiarazione della ditta subappaltatrice di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i.;
- comunicazione della ditta subappaltatrice relativa ai dati del conto dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;
- dichiarazione della ditta subappaltatrice che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs n. 159/2011 o di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;

Visto il contratto di subappalto tra l'impresa appaltatrice Martini Costruzioni Generali s.r.l. e la ditta subappaltatrice Eurogroup s.p.a., P.IVA n. 00030280267 presentato dall'impresa appaltatrice e acquisito al Protocollo Comunale in data 29.04.2025 con il n. 10225, che prevede il subappalto delle lavorazioni di cui sopra per un importo presunto di subappalto di € 78.115,17 di cui € 1.562,30 per oneri per la sicurezza, oltre l'IVA al 10%;

Dato atto che il medesimo contratto di subappalto contiene la clausola con cui la ditta subappaltatrice si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010;

Dato atto, inoltre, che nel suddetto contratto di subappalto, le parti hanno stabilito che il pagamento della ditta subappaltatrice Eurogroup s.p.a., per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, sia effettuato non direttamente dalla stazione appaltante, in deroga a quanto previsto dal comma 13, lett. a), dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, ma sia corrisposto al subappaltatore da parte dell'appaltatore Martini Costruzioni Generali s.r.l.;

Considerato, quindi, che entro l'emissione del certificato di pagamento del successivo SAL l'appaltatore dovrà dimostrare l'avvenuto pagamento delle prestazioni rese dal subappaltatore nel SAL precedente, mediante presentazione delle relative fatture quietanzate del subappaltatore stesso;

Dato atto che l'arch. Andrea Asti, in qualità di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, con nota assunta al protocollo comunale in data 12.05.2025 con il n. 11116, agli atti, ha accertato l'idoneità della documentazione di subappalto presentata ai sensi del D.Lgs. 81/2008, e s.m.i., in materia di sicurezza, ai fini della verifica dell'idoneità tecnico-professionale della ditta subappaltatrice Eurogroup s.p.a., nonché l'idoneità del POS della ditta stessa;

Vista la dichiarazione di competenza del direttore dei lavori, ing. Massimiliano Scarpa, di rispetto dell'art. 105, commi 2 e 14, del D.Lgs n. 50/2016, e s.m.i., in merito alla succitata richiesta di subappalto, acquisita agli atti in data 14.05.2025, prot. n. 11419;

Dato atto che la ditta subappaltatrice Eurogroup s.p.a. risulta regolare rispetto ai versamenti contributivi previdenziali, a fronte del D.U.R.C. regolare acquisito agli atti, che la stessa non presenta annotazioni presso il Casellario ANAC e che le altre verifiche di legge sui requisiti sono state positivamente verificate, e che, pertanto, non sussistono motivi di esclusione;

Dato atto, inoltre, che l'importo presunto del contratto di subappalto in argomento, pari ad € 78.115,17 compresi i relativi oneri per la sicurezza, più € 7.811,51 per IVA al 10%, per complessivi € 85.926,68, trova copertura all'interno delle somme impegnate a favore della ditta appaltatrice Martini Costruzioni Generali s.r.l. di Paese (TV), per l'esecuzione del contratto d'appalto dei lavori di che trattasi, avente CIG 9918339843, come segue:

Importo	Miss.	Progr.	Codice di Bilancio	Cap.	Imp.	Siope
€ 85.926,68	09	05	2.02.01.09.999	9002	FPV 548/2023	2020109999

Visto il C.S.A., in particolare l'art. 15;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i, ed in particolare l'art. 105;

Visto, altresì, il D.L. n. 19/2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 56 del 29.04.2024;

Visto anche il D.L. n. 76/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 108/2021, e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n. 207/2010, e s.m.i., per le parti ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i.;

Visto il D.M. n. 49/2018;

Visto, inoltre, il D.Lgs. n. 36/2023 e dato atto che per la fattispecie si applica il D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i.;

Vista la vigente normativa antimafia, ed in particolare la Legge n. 136/2010, e s.m.i.;

Verificata positivamente da parte del R.U.P. la suddetta istanza di autorizzazione al subappalto inoltrata dalla ditta aggiudicataria Martini Costruzioni Generali s.r.l. e ritenuto, pertanto, di poter autorizzare il subappalto in argomento;

Viste le determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Viste:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 23.12.2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025-2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 23.12.2024 esame ed approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027 e relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 09.01.2025, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2025-2026-2027;

Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce ai Responsabili dei Servizi gli atti di gestione;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 10.04.2025, con cui è stata approvata la nuova organizzazione dell'Ente, con decorrenza 1° maggio 2025;

Richiamato il decreto sindacale n. 35 del 18.08.2022 con il quale l'ing. Raffaele Volpe è stato confermato alla direzione dell'Area Tecnica del Comune di Marcon;

Richiamato il decreto del Dirigente dell'Area Tecnica n. 110 del 29.12.2023, di conferimento all'arch. Alessandro Pamio dell'incarico di elevata qualificazione del Settore V – Lavori pubblici e manutenzione – dal 01.01.2024, con le relative funzioni delegate;

Richiamata la determinazione n. 127 del 06.03.2024 con cui il Dirigente dell'Area Tecnica, ing. Raffaele Volpe, è stato confermato, secondo le previsioni di cui all'art. 5, comma 2, della Legge n. 241/1990, quale R.U.P. per la fase dell'esecuzione dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i.;

Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241, dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nonché dall'art. 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto, del R.U.P. e del Responsabile del Settore I – Contabilità e Bilancio;

Dato atto che a norma dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha espresso, in modalità informatica sull'apposita procedura gestionale, il parere preventivo di regolarità tecnica;

## **D E T E R M I N A**

Per le motivazioni di cui in narrativa, qui integralmente richiamate:

1. di autorizzare l'impresa affidataria dei lavori in parola, Martini Costruzioni Generali s.r.l. di Paese (TV), a subappaltare le lavorazioni riguardanti la realizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica e videosorveglianza, riconducibili alla

categoria OS30, ricadente nella categoria OG3 prevalente, alla ditta Eurogroup s.p.a., P.IVA n. 00030280267, con sede a Silea (TV) in Via Treviso n. 66, per un importo presunto di contratto di subappalto di € 78.115,17 di cui € 1.562,30 per oneri per la sicurezza, oltre l'IVA al 10%;

2. di confermare il diritto a sanzionare, comunque, l'appaltatore con l'applicazione delle penali previste per l'inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto, nel caso di inadempimento dell'obbligo di cui al punto 4 dell'art. 3 del contratto d'appalto dei lavori;
3. di prendere atto che il pagamento del subappaltatore Eurogroup s.p.a., per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto autorizzato, avverrà da parte della ditta Martini Costruzioni Generali s.r.l. di Paese (TV), come stabilito dal contratto di subappalto trasmesso a questa Amministrazione Comunale, in deroga al comma 13, lett. a) dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i., e che il Comune di Marcon è manlevato da ogni e qualsiasi obbligo e responsabilità in merito a detto pagamento;
4. di prendere atto, quindi, che entro l'emissione del certificato di pagamento del successivo SAL, l'appaltatore dovrà dimostrare l'avvenuto pagamento delle prestazioni rese dal subappaltatore nel SAL precedente, mediante presentazione delle relative fatture quietanzate del subappaltatore stesso;
5. di dare atto che, ai fini degli adempimenti per l'Amministrazione Trasparente, il presente atto esula dagli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
6. di trasmettere il presente provvedimento all'appaltatore, nonché al Direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, per quanto di competenza;
7. di inviare il presente provvedimento al Settore V – Lavori Pubblici e Manutenzione, Servizio Lavori Pubblici, ed al R.U.P., per l'adozione dei successivi atti e provvedimenti di gestione, nonché per i conseguenti adempimenti di competenza.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Allegati se indicati nel testo

Dirigente  
*Volpe Raffaele*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa